



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Resp. Procedimento: Sofia Memoli Tel. 041-2501203
Istruttore: Giulia Lombardo Tel. 041-2501250

Venezia, 30/01/2020
Prot. n. 5467
Classificazione: 12.01

OGGETTO: Trasmissione della determinazione di autorizzazione all'esercizio definitivo di un impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Ditta: METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270)

Sede Legale e Sede Impianto: Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA VE

Trasmesso a mezzo PEC

METALRECYCLING VENICE S.r.l.
Via dell'Elettronica
30175 VENEZIA (VE)
metalrecyclingvenicesrl@legalmail.it

e.p.c.

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del
Territorio Direzione
Ambiente U.O. Ciclo dei Rifiuti-AIA
Palazzo Linetti
Calle Priuli 99
30121 Venezia (Ve)
ambiente@pec.regione.veneto.it

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile (urbanistica)
Viale Ancona 63
30100 VENEZIA (VE)
territorio@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Progetti strategici, ambientali e
politiche internazionali e di sviluppo
(ambiente)
Viale Ancona
30100 VENEZIA (VE)
ambiente@pec.comune.venezia.it

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa 6

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Sofia Memoli il 30/01/2020 ai sensi
dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

30174 VENEZIA (VE)
dapve@pec.arpav.it

ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara 5/a
31100 TREVISO (TV)
daptv@pec.arpav.it

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA -
Distretto Veneziano (ex 12) - SPSAL
Piazzale San Lorenzo Giustiniani 11/D
30174 VENEZIA (VE)
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Venezia
Via della Motorizzazione civile 5
30100 Venezia (Ve)
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"
Via Forte Marghera 191
30100 Venezia (Ve)
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

VERITAS SPA
Santa Croce 489
30135 VENEZIA (VE)
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n.5259 del 29.01.2020 relativo all'oggetto in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento.

Si dà atto che con numero di serie 01181056061027 e 01181056061016 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013. Si invita ad annullare la citata marca da bollo e conservarla unitamente al provvedimento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

II FUNZIONARIO TECNICO
-Dott.ssa Sofia MEMOLI -

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si inviano in allegato alla presente:

- Determina prot. n.5259;
- Fac-simile di appendice alla polizza.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Sofia Memoli il 30/01/2020 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 256 / 2020

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA METALRECYCLING VENICE SRL ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO DELL' IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA DELL'ELETTRONICA, 30175 VENEZIA VE

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. l'art. 184-ter che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- vi. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l' "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- vii. l'art.107 del D.lgs 230/95 e il D.Lgs 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. la D.G.R.V 119 del 07.02.2018 "indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti " contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- ix. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- x. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xi. la L.R. 52/2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "*nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010) "*";
- xii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xiii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- xiv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti

successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

xv. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:

al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

xvi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;

xvii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;

xviii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

xix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

xxi. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. n. 15328 del 05.03.2019.

Visto che:

- i gli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti.
- ii la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" che comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
- iii l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche".
- iv l'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88

Visto che:

- i. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

premesso:

- v. in data 22.11.2019 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- vi. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Giulia Lombardo non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- vii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- viii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- ix. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Considerato che con determinazione n. 1288 del 18.04.2018 prot. n. 29406 è stata approvata, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/2006, la modifica del progetto presentato dalla ditta Metalrecycling Venice srl con sede legale in Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA approvato con la determinazione n. 105402 del 23.12.2015, per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti sito in Via dell'Elettronica, 1 30175 VENEZIA VE;

Considerato che con prot. n. 85592 del 10.10.2017 la ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale del progetto approvato con prot. n. 105402 del 23.12.2015;

Considerato l'avvio dell'esercizio provvisorio comunicato con la nota acquisita agli atti con prot. 14001 del 27.02.2019, alla quale sono stati allegati:

la dichiarazione di ultimazione dei lavori;

la dichiarazione di nomina del tecnico responsabile e sua autodichiarazione di possesso dei requisiti;

la certificazione di collaudo parziale relativo alle aree di deposito dei rifiuti;

piano di collaudo funzionale;

Visto che con nota prot. n. 9066 del 08.02.2019 la ditta ha consegnato n. 4 copie della polizza fideiussoria numero 85445/96/781958107;

Considerato che con prot. n. 22285 del 29.03.2019 la ditta trasmette a questa amministrazione istanza di modifica e piano di gestione operativa;

Atteso che dalla lettura del verbale di collaudo tecnico per la verifica delle aree di stoccaggio, allegato alla sopraccitata comunicazione, si è rilevato che sono state attuate delle modifiche in corso d'opera, rispetto a quanto approvato con provvedimento prot. n. 29406 del 18.04.2018;

Considerata la nota prot. n.18607 del 15.03.2019 con la quale si è fatto presente alla ditta che ogni modifica del progetto autorizzato con prot. n. 29406 del 18.04.2018 deve essere approvata dalla scrivente Amministrazione, invitando a presentare quindi idonea istanza di modifica al progetto e comunicando l'impossibilità a procedere con l'avvio dell'esercizio provvisorio se non alle condizioni previste dal progetto approvato con prot. n. 29406 del 18.04.2018.

Atteso che con nota acquisita al prot. n. 20634 del 22.03.2019 la ditta ha comunicato la sospensione ed il rinvio dell'avvio dell'esercizio provvisorio;

Atteso che con nota acquisita al prot. n. 22285 del 29.03.2019 la ditta Metalrecycling Venice Srl ha trasmesso una nuova comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio previsto in data 06.05.2019, nella quale si ribadisce la volontà di attuare alcune modifiche consistenti nello spostare e riconfigurazione di alcune aree di stoccaggio e spostamento di alcuni codici EER di rifiuti in determinate aree di stoccaggio;

Considerato quindi che con nota prot. n. 28546 del 29.04.2019 si è comunicato alla ditta che, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, la documentazione acquisita al prot. n. 22285 del 29.03.2019 viene intesa come istanza di modifica del progetto approvato;

Considerato che con determinazione prot. n. 32897 del 17.05.2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art 23 della L.R. 3/2000, la ulteriore modifica del progetto presentato dalla ditta Metalrecycling Venice srl in data 29.03.2019, secondo l'istanza acquisita al prot. n. 22285 del 29.03.2019;

Vista la comunicazione acquisita con prot. 46919 del 16.07.2019, di messa in esercizio in data 26.07.2019 dell'impianto di lavorazione rifiuti metallici afferente il punto di emissione E1, e messa a regime nei successivi 90 giorni;

Vista la nota acquisita con prot. 53521 del 20.08.2019, con la quale la ditta ha comunicato di aver completato e collaudato in data 21.05.2019 le modifiche approvate con il provvedimento prot. n. 32897 del 17.05.2019 ed ha comunicato le date dei sopralluoghi e campionamenti dei rifiuti/prodotti in riferimento al Piano di collaudo presentato;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 67632 del 18.10.2019 la ditta ha presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto sito in via dell'Elettronica 30175 Venezia, allegando tra l'altro il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto redatto dall'ing. Cristina Cecotti iscritta al n. A-1804 dell'Ordine degli ingegneri di Udine;

Vista la nota prot. n. 72679 del 12.11.2019, con cui questa Amministrazione ha richiesto al Comune di Venezia se la ditta sia in possesso di un valido titolo edilizio per il permanere dei manufatti funzionali all'impianto produttivo di recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi, in considerazione del fatto che il permesso di costruire temporaneo rilasciato dal Comune di Venezia con prot. n. 2018/59028 e pervenuto a questa amministrazione con nota acquisita al protocollo n. 8587 del 06.02.2018, per l'installazione di manufatti provvisori consistenti in opere edilizie funzionali all'impianto produttivo di recupero rifiuti della ditta Metalrecycling Venice Srl, aveva validità fino al 20.05.2019, e la validità del provvedimento protocollo n. 29406 del 18.04.2018, che modifica il protocollo n. 105402 del 23.12.2015 oltre la data del 20.05.2019 era subordinata all'ottenimento di valido titolo edilizio per il permanere dei manufatti di progetto;

Vista l'istanza acquisita con prot. n. 71914 del 12.11.2019, con la quale la ditta ha chiesto una modifica dell'autorizzazione relativamente alla gestione delle acque meteoriche derivanti dalle superfici coperte che attualmente scaricano in un fossato limitrofo, richiedendone l'inserimento nello scarico nella rete fognaria gestita da Veritas Spa;

Visto che con prot. n. 72981 del 13.11.2019 questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo e contestuale modifica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, contestualmente si richiedevano alla ditta integrazioni al collaudo funzionale si indiceva la conferenza dei servizi, in modalità asincrona, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i art. 208 e della L. 241/90 art. 14 comma 1, per l'acquisizione dei pareri sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. In particolare, si chiedeva a Veritas SpA la trasmissione dell'atto di assenso per lo scarico nella rete fognaria;

Visto che con la citata nota prot. n. 72981 del 13.11.2019 si chiedevano altresì aggiornamenti in merito al titolo di godimento dell'area, richiamando la nota prot. n. 13960 del 23/02/2018 con la quale la ditta aveva inviato la promessa di Locazione Immobiliare del 01/02/2018 tra Metalrecycling Venice Srl ed Eco-Ricicli Veritas Srl che si è aggiudicata l'immobile nell'ambito della procedura di liquidazione della Demont srl, e informava che il contratto definitivo sarà stipulato successivamente all'atto di compravendita ed Eco-Ricicli Veritas Srl si impegna nelle more a consentire il pieno utilizzo dell'immobile;

Dato che con prot. 74995 del 22.11.2019, la ditta ha completato la documentazione tecnica necessaria all'avvio del procedimento consistente nell'integrazione al collaudo funzionale e la trasmissione di:

- Contratto di compravendita del 12.06.2018 tra Demont srl ed Eco-Ricicli Veritas Srl;

- Comunicazione di subentro al contratto di locazione da parte di Eco-Ricicli Veritas Srl;

Nella stessa nota la ditta segnalava che i termini del procedimento in corso, ricadenti al 10.02.2020, eccedevano il termine di 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, ricadente al 30.11.2019, e chiedeva se il provvedimento autorizzativo vigente fosse da ritenersi prorogato fino alla conclusione dell'iter autorizzativo per l'esercizio definitivo;

Visto che con prot. n. 76401 del 28.11.2019 si comunicava alla ditta ai sensi dell'art.25 della L.R 3/2000 e s.m.i il provvedimento n. 1288 del 18.04.2018 di approvazione del progetto dell'impianto abilita al suo esercizio provvisorio alle condizioni ivi previste fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio definitivo;

Visto che con prot. 78543 del 13.12.2019 è stato acquisito l'atto di assenso di Veritas Spa per i seguenti scarichi nella fognatura comunale di via dell'Elettronica: PM 378/1 acque reflue industriali; PM 378/2 acque reflue assimilate alle domestiche, categoria DOM; PM 378/3 acque reflue assimilate alle domestiche, categoria MET;

Vista la nota acquisita con prot. 73531 del 15.11.2019, con cui il Comune di Venezia informa che in data 20.05.2019 con provvedimento prot. PG 2019/253035 è stato rilasciato il Permesso di Costruire temporaneo fino al 20.05.2020 per i manufatti provvisori della ditta Metalrecycling Venice srl;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 8544596781958107 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A con scadenza il 23.12.2025 e dalla polizza RCI n. 310648225 emessa da Generali, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento fino al 31.12.2020;

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 11.11.2021

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento europeo n. 333/2011 con scadenza il 28.05.2020

Visto che con nota prot. n.13 del 21.2.2019 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 67632 del 18.10.2019 ;

Ritenuto di unificare nella presente determina, che contiene l'autorizzazione all'esercizio definitivo richiesta con istanza acquisita al prot. n. 67632, anche le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n. 29406 del 18.04.2018 e prot. n. 32897 del 17.05.2019 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

Visto che con numeri di serie 01181056061027 e 01181056061016 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 10.02.2020, risulta rispettato.

DETERMINA

1. La ditta METALRECYCLING VENICE S.r.l. (C.F. 04189320270) con sede legale in Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA VE è autorizzata all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto sito in Via dell'Elettronica 30175 VENEZIA VE per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi.
2. Il presente provvedimento ha validità fino al 23.12.2025 e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
4. La validità del presente provvedimento oltre la data del 20.05.2020 è subordinata al possesso di valido titolo edilizio per il permanere dei manufatti di progetto. Tale titolo dovrà essere tempestivamente trasmesso a questa Amministrazione.
5. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione secondo il **modello unitamente trasmesso** al presente provvedimento, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

6. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
7. **Entro il 30° giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.
8. La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo.**
9. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento,** deve essere trasmessa a questa amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza deleghe di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
10. **Entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento,** dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate al punto 11), le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione.

RIFIUTI

11. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R4: Selezione e cernita, riduzione volumetrica per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, destinati all'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;

R12^{RI}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero;

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;

R13/D15: Stoccaggio dei rifiuti prodotti destinati a successivo recupero o smaltimento

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Linea di trattamento	Rifiuti conferibili (CER)	Operazioni
LINEA RAEE	160214	R4-R12 ^A - R13
LINEA RAEE	200136	R4-R12 ^A - R13
LINEA CESCOIATURA E SELEZIONE	170402	R4-R12 ^A - R13
LINEA CESCOIATURA E SELEZIONE	170405	R4-R12 ^A - R13
LINEA CESCOIATURA E SELEZIONE	191202	R4-R12 ^A - R13
LINEA CESCOIATURA E SELEZIONE	200140	R4-R12 ^A - R13
LINEA TRITURAZIONE E VAGLIATURA ALLUMINIO	191203	R4-R12 ^A - R13
LINEA VAGLIATURA E PRESSATURA FERROSI	170407	R4-R12 ^A - R13
LINEA VAGLIATURA E PRESSATURA FERROSI	191202	R4-R12 ^A - R13
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	110501	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	120101	R12 ^A

LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	120102	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	120103	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	120104	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	120199	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	150104	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	160117	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	160118	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	160216	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	170401	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	170403	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	170404	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	170406	R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	170407	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	170411	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	190102	R12 ^{EL} + R12 ^A
LINEA STOCCAGGIO E CONDIZIONAMENTO	191002	R12 ^A

12. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi, in fase di trattamento e/o prodotti), non può superare le **4253.1** tonnellate, di cui **3449.2** tonnellate di rifiuti appartenenti al par. 3.1 e 3.2 e **803.9** tonnellate di rifiuti non pericolosi.
13. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R4) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **71840 tonnellate/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

14. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni dall'ottenimento**.
15. L'operazione di recupero R12^{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
16. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
17. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
18. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
19. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

20. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento Europeo n. 333/2011, i rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi, l'eventuale tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione o al loro rilascio come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto.
- Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
21. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
22. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica che ne attesti la non pericolosità e relativo verbale di campionamento, ovvero nel caso di RAEE conferiti in impianto da "scheda tecnica" di sicurezza del macchinario o analisi merceologica. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
23. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
24. I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura "cavi elettrici".
25. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
26. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell'Attestazione di Iscrizione al Consorzio di filiera e all'albo del Registro Nazionale richieste dalla norma di settore richiamata.
27. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso, ove espletato, l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012.
28. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
29. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
30. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

31. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto sono stoccati presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 20.
32. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 20 dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.
33. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice CER 19.12.xx o con il CER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato. **Con la periodicità prevista al seguente punto** del presente provvedimento, deve essere presentato alla Città metropolitana e ad ARPAV una relazione riportante l'elenco dei CER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.
34. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
35. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
36. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Fanno eccezione le analisi da effettuarsi sui rifiuti in ingresso a matrice ferro, acciaio, alluminio (e loro leghe) che sono da riferirsi a quanto specificato dal regolamento EU n. 333/2011.
37. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
38. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
39. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
40. Per quanto non disciplinato dal Regolamento Europeo EU n. 333/2011, dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità delle materie prime seconde prodotte dall'impianto alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
41. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

42. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
43. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

44. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
45. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
46. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
47. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 2.70 metri.
48. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
49. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
50. La messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati, onde evitare il dilavamento meteorico. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
51. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
52. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
53. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
54. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
55. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 365 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
56. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 49/2014.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

57. Il punto di emissione autorizzato è identificato con il n.1
58. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D. Lgs. 152/06 – Parte V – All. I. diminuite del 30%. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino (n.1)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Selezione e triturazione	Polveri	100

2. la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti al camino n. 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 3) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
 3. la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento del punto di emissioni n. 1;
-
59. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nella normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
 60. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
 61. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
 62. Ad ulteriore presidio ambientale per gli impianti derivanti dalle emissioni diffuse la ditta dovrà dotarsi di un impianto mobile, da usare quando necessario, per la nebulizzazione e/o bagnatura dei materiali al fine di abbattere quanto più possibile la componente polverulenta generata durante le fasi di lavorazione o movimentazione dei rifiuti e materiali all'interno dell'area aziendale
 63. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D. Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà garantire che:
 1. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di selezione e triturazione;
 2. i piazzali siano mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;

SCARICHI

64. La ditta è autorizzata, ai sensi del capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/2006, agli scarichi nella fognatura comunale di Via dell'Elettronica, come da atto di assenso di Veritas SpA acquisito al prot. n. 78543 del 13.12.2019, **allegato** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

DISPOSIZIONI GENERALI

65. Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
66. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
67. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
68. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.

69. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
70. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
71. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
72. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
73. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
74. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
75. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
76. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro **48 ore**, alla Città metropolitana ed all'A.R.P.A.V. Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
77. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
78. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
79. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
80. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
81. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
82. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di VENEZIA (VE) e all'A.R.P.A.V. Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
83. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
84. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa

Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

85. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
86. Le autorizzazioni all'esercizio prot. n. 29406 del 18.04.2018 e prot. n. 32897 del 17.05.2019 sono revocate e sostituite dal presente provvedimento.
87. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
88. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta METALRECYCLING VENICE S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V, al Comune di VENEZIA, all'ULSS 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF, a Veritas Spa ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente